



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°36/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.37 DEL D.LGS N.50/2016

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 3 (tre) del mese di Marzo, alle ore 17.30, in modalità videoconferenza e presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 25/02/2022 prot.n.1.796, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°07: COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.37 DEL D.LGS N.50/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TENUTO CONTO di quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione" sottoscritto in data 17/12/2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente dell'ANAC;

CONSIDERATO che tale Protocollo, nel tenere conto di quanto previsto dall'art.38 del D.Lgs.n.50/2016 e dall'art.52 del D.L.n.77/2021 convertito nella L.n.108/2021, mira a ridefinire e rafforzare il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con lo scopo di conseguire la riduzione numerica, l'accorpamento e la riorganizzazione e di adottare un sistema qualitativamente elevato di qualificazione mediante l'istituzione nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di un'apposita sezione contenente l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

CONSIDERATO che tale Protocollo elenca i requisiti di base di cui si dovrà tenere conto in sede di iscrizione fissando la scadenza al 31/3/2022 per l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione, anche a fasi progressive, del sistema di qualificazione, di cui si prevede l'entrata in vigore al momento della prevista approvazione della riforma della disciplina dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che l'art.31 della L.R. Veneto n.12/2009 ha previsto che al fine di "realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni" i Consorzi possono esercitare attività in forma associata;

CONSIDERATO che, come espressamente indicato nel succitato Protocollo, risulta di particolare importanza per le Stazioni appaltanti e le Centrali di committenza prepararsi in anticipo rispetto all'entrata in vigore della predetta riforma della disciplina dei contratti pubblici;

ACCERTATO che le Amministrazioni dei Consorzi di bonifica Adige Po e Delta del Po hanno condiviso l'interesse e la volontà di procedere all'istituzione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C), di cui all'art.3, lett.m) e art.37 del D.Lgs.n.50/2016 che consentirà non solo di avvalersi con maggior efficienza del personale consorziale nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche contenendo i costi di ciascun aderente, ma anche di dar vita ad una soluzione organizzativa in grado di sommare i requisiti di qualificazione dei tre Consorzi aderenti e puntare a raggiungere i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate;

ACCERTATO che gli statuti dei tre Consorzi prevedono la competenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione a deliberare su accordi di programma o convenzioni tra i Consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune e che la forma giuridica della C.U.C è l'accordo consortile", che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, illustra le valutazioni e le prospettive che sono già state condivise dalla Direzione dei tre Consorzi;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di Convenzione per la gestione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., composta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, assegnando il ruolo di capofila al Consorzio di Bonifica Adige Po;

RITENUTO, altresì, di affidare l'incarico al Presidente di procedere alla sottoscrizione di tale Convenzione ed al Direttore di dar corso ai corrispondenti molteplici adempimenti procedurali e operativi;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione per la gestione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., allegata al presente atto per formarne parte integrante, composta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, con assegnazione del ruolo di capofila al Consorzio di Bonifica Adige Po;
2. di affidare l'incarico al Presidente di procedere alla sottoscrizione di tale Convenzione ed al Direttore di dar corso ai corrispondenti molteplici adempimenti procedurali e operativi.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.3

Allegati: n.01

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 11/3/2022;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este 16/3/2022

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr. Stefano*



Prot.

data

Prot.

data

Prot.

data

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DLG 50/2016 E S.M.I. DENOMINATA

“ _____ ”

L'anno 2022, il giorno del mese di presso

T R A

- **CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO** con sede in Este (PD), Via Augustea, 25, Codice Fiscale 91022300288 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Zanato Michele** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ____;
- **CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO** con sede in Rovigo (Ro), Piazza G. Garibaldi, 8, Codice Fiscale 93030520295 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Branco Roberto** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3/6 del 28 febbraio 2022;
- **CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO** con sede in Taglio di Po (Ro), Via Pordenone, 6, Codice Fiscale 90014820295, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Tugnolo Adriano** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ____;

PREMESSO

- che i suddetti Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico economico – ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, del Protocollo di intesa Stato Regioni siglato del 18 settembre 2008 per l’attuazione dell’art. 27 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell’art.3 della Legge Regionale del Veneto 8 maggio 2009, n.12 – tenuti all’applicazione del codice degli appalti, in quanto ricompresi nell’elenco degli Enti di cui all’Allegato 4 del D.Lgs 50/2016;
- che tra le parti sottoscrittrici del presente atto, come sopra rappresentate, risulta di interesse comune l’istituzione di una centrale unica di committenza (C.U.C), di cui all’art. 3, lettere i, l e m, e all’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per avvalersi del personale dei propri uffici, al fine dell’effettuazione delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, per contenere i costi di ciascun aderente.
- che l’art. 31 della L.R. Veneto 12/2009 ha previsto che al fine di “realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni” i Consorzi possono esercitare attività in forma associata;
- che gli statuti dei singoli Consorzi convenzionati prevedono la competenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione a deliberare su accordi di programma o convenzioni tra i Consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;

Tutto ciò premesso tra i soggetti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 - Forma giuridica della C.U.C.

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Col presente atto il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta Del Po, , costituiscono una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all’art. 3, lettere i, l e m, e all’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. La forma giuridica della C.U.C. costituita col presente atto, è l'“accordo consortile”, che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri Uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui soggetto Capofila è il Consorzio di Bonifica Adige Po, evitando di dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti. Non è quindi intenzione delle parti sottoscrivere un accordo istitutivo di un consorzio con personalità giuridica autonoma.
4. La C.U.C. avrà la seguente denominazione: _____”.
5. La C.U.C. si doterà di un'apposita pec (posta elettronica certificata) necessaria per il funzionamento della stessa.

Art. 2 - Struttura organizzativa della C.U.C.

1. La struttura organizzativa della C.U.C. ha sede presso il Consorzio di Bonifica Adige Po. Vi fanno parte il RASA della C.U.C., i RUP di volta in volta designati ed il personale degli Enti aderenti, incaricato di svolgere mansioni per lo svolgimento delle gare d'appalto.
2. Gli Enti aderenti, qualora non operino autonomamente, possono avvalersi della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. Tutti gli elementi identificativi dei singoli Consorzi facenti parte la C.U.C. sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C.
4. L'incarico di RASA della C.U.C. viene concordemente conferito dai Direttori dei Consorzi aderenti per la durata della presente convenzione e potrà essere rinnovato con le medesime modalità e durata.
5. I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC.

Art. 3 - Competenze

1. Il Consorzio di Bonifica Adige Po, in qualità di Ente capofila della C.U.C., se richiesto, attiva quanto necessario per lo svolgimento delle procedure di gara che gli Enti aderenti intendono svolgere mediante la C.U.C.
2. Il RASA della CUC accredita il RUP dell'Ente aderente ad agire nel portale di ANAC per le incombenze di gara ivi previste e promuove quanto necessario a conseguire e mantenere la qualificazione della C.U.C. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Sarà cura di ogni Ente aderente, attraverso un RUP, predisporre tutti gli atti di gara, attivare la gara presso il portale ANAC, ed esperire la gara nella piattaforma di e-procurement, attivando ed utilizzando il profilo “CUC _____” secondo la migliore soluzione operativa che sarà concordemente individuata dai Direttori degli Enti aderenti, nella prospettiva di ottimizzare e contenere i costi di gestione, avendo comunque riguardo alla massima efficienza ed aggiornamento del sistema.
4. Il RUP di ciascun Ente aderente rimarrà interamente responsabile della procedura posta in gara.
5. Al termine di ciascuna gara aggiudicata e chiusa in ANAC, il RASA della CUC trasferirà tutta la documentazione presente nella piattaforma ANAC al pertinente RUP dell'Ente aderente.
6. In base alla effettiva disponibilità, da concordarsi di volta in volta, ogni Ente aderente potrà chiedere alla CUC di elaborare e perfezionare la documentazione di gara di un proprio acquisto. In tale evenienza dovrà essere corrisposto al Consorzio di Bonifica Adige Po, quale ente capofila, il rimborso delle relative spese secondo il seguente prospetto ed in funzione dell'importo posto a base di gara, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse:

valore dello scaglione	Percentuale
fino a € 500.000,00	1,20‰
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,00‰
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,75‰
da € 5.000.000,01 in poi	0,50‰

7. La CUC si attiverà per conseguire e mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Art. 4 - Contenzioso sulle procedure di gara

1. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso da parte di terzi in relazione alle procedure di gara rimane esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara, in quanto la C.U.C., ne è in quel contesto solo un suo ufficio. Ne consegue che le spese ed oneri, nessuno escluso, sono a carico del soggetto aderente promotore della gara oggetto di contestazione. Qualora fosse citata

in causa la C.U.C., le spese di costituzione in giudizio e degli esiti del giudizio in tutte le sue sedi e gradi, nessuna esclusa, saranno esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara.

Art. 5 - Servizi e forniture aggregati

1. La C.U.C., qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire beni e/o servizi analoghi a favore di più Enti provvede ad attivare un'unica procedura di acquisizione e ne propone l'accorpamento agli Enti interessati. Con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara. La determinazione di aggiudicazione definitiva sarà adottata dall'organo competente dell'Ente capofila, previo esperimento delle verifiche di legge.
2. L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo al singolo Ente aderente.
3. Per l'eventuale attività svolta dalla CUC per la predisposizione e della documentazione di gara, il rimborso delle spese sarà calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, e, suddivise fra i partecipanti in parti uguali, saranno corrisposte al Consorzio di Bonifica Adige Po.
4. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Ente convenzionato ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato rimanendovi la centrale di competenza estranea.
5. Per l'eventuale contenzioso sulle procedure di gara si applica quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. Ciascun Ente aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà congiuntamente definito dai Direttori dei Consorzi aderenti, a copertura delle spese dirette (gestione della piattaforma telematica, manutenzione sistemi informatici, certificazione della qualità cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese per il personale impiegato. Tali quote dovranno confluire nelle casse dell'Ente capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio. Parimenti, le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio dell'Ente capofila.
2. Compete all'Ente capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, previa formale approvazione da parte dei Direttori, nonché rendicontare ai soggetti aderenti con cadenza semestrale le spese sostenute.
3. L'Ente capo fila provvederà all'acquisizione di quanto necessario alla gestione della C.U.C. e le relative spese saranno anticipate dall'Ente capofila, suddivise in parti uguali fra gli Enti aderenti alla C.U.C. e rimborsate pro quota allo stesso Ente capofila.

Art. 7 - Definizione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, è risolta prioritariamente in via bonaria. Qualora gli Enti aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competenza del Foro di Rovigo. È escluso l'arbitrato.

Art. 8 – Durata, recesso, nuove adesioni e convenzioni occasionali con soggetti terzi

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali degli Enti aderenti. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti aderenti, senza la necessità della sottoscrizione di un nuovo atto.
2. Gli Enti aderenti non possono recedere dalla convenzione prima di un anno dalla data di sottoscrizione. È possibile per ciascun Ente aderente recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifica deliberazione comunicata agli Enti aderenti.
3. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, e in ogni caso non prima che siano saldate le pendenze finanziarie a proprio carico e siano concluse tutte le procedure di gara eventualmente in corso.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Consorzi di Bonifica del Veneto, di aderire alla C.U.C. L'ingresso di un nuovo soggetto non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione. La richiesta di adesione non può contenere condizioni o limitazioni ma l'integrale accettazione ed applicazione di quanto previsto dalla convenzione stessa. La richiesta di adesione viene accolta, di norma, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello di presentazione e formalizzata in sede di elaborazione del bilancio previsionale previa presentazione di tutta la documentazione necessaria e verificata

- dalla C.U.C., con formale provvedimento da parte della maggioranza di tutti gli Enti aderenti, i quali hanno 60 giorni di tempo per adottare i rispettivi provvedimenti. La mancata adozione del provvedimento da parte di un Ente aderente sarà equiparata a voto favorevole.
6. Qualora la normativa lo consenta, su proposta di un Consorzio aderente la C.U.C. potrà mettere a disposizione di altri Enti o Amministrazioni pubbliche e propria struttura per l'esperienza da parte di queste di specifiche e puntuali procedure di gara, previa formalizzazione di un'apposita convenzione, che sarà sottoscritta dal Presidente dell'Ente capofila per conto della C.U.C. Il RUP indicato dall'Ente convenzionato sarà accreditato dal RASA della C.U.C. per l'effettuazione delle incombenze in ANAC e, sul portale di e-procurement, sarà assistito dal Consorzio proponente. Per tale attività è previsto il rimborso spese fisso di Euro 1.000,00 alla C.U.C. per ciascuna gara. Qualora sia concordato, in base all'effettiva disponibilità, che la C.U.C. predisponga la documentazione di gara, è prevista la corresponsione del ulteriore rimborso delle spese, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse, e corrisposto al Consorzio proponente. In caso di contenzioso insorto sulla procedura di gara si applica quanto previsto dall'art.4. In caso di controversia tra la C.U.C. ed un Ente in convenzione occasionale si applica quanto previsto dall'art. 7.

Art. 9 - Disposizioni finali – rinvio – adeguamento dinamico – registrazione – trattamento dei dati personali

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a successive e specifiche intese da concordarsi congiuntamente dai Direttori.
2. Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni di legge si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. Qualora le disposizioni sopravvenienti determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie, si provvederà in ogni caso all'applicazione delle fonti normative superiori in contrasto con quelle della convenzione e si avvierà contestualmente l'aggiornamento del testo.
3. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e registro ai sensi, rispettivamente:
 - ✓ dell'articolo 16 della tabella allegato "B" al D.P.R. 642/1972;
 - ✓ dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
4. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuati dalla C.U.C., si rinvia all'informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali consultabili sul portale consorziale: <http://www.adigepo.it/privacy.html>.

Le parti sottoscrivono digitalmente in segno di piena accettazione la presente convenzione, quale documento informatico in formato PDF ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale (CAD), il quale consta di ____ fogli dattiloscritti per ____ pagine intere oltre a ____ righe di questa _____:

– dalla parte Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Zanato Michele con firma digitale rilasciata da Infocert e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>;

– dalla parte Consorzio di Bonifica Adige Po nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Branco Roberto con firma digitale rilasciata da Infocert e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

– dalla parte Consorzio di Bonifica Delta del Po nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Tugnolo Adriano con firma digitale rilasciata da Infocert e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>;